CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 5
Del 19/03/2025

OGGETTO:

DISPOSIZIONI E PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA LOTTA CONTRO "THAUMETOPOEA PITYOCAMPA" (PROCESSIONARIA DEL PINO) NELLE AREE PRIVATE IN TERRITORIO COMUNALE

Soggetti destinatari:
POLIZIA LOCALE, CITTADINANZA CITTA, AUSL

IL SINDACO

RICCI ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'amministrazione digitale' (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

Considerato che

- negli anni precedenti l'Amministrazione Comunale ha attuato misure di controllo e vigilanza della processionaria del pino presso le aree verdi comunali;
- nel territorio comunale sono stati segnalati e rilevati focolai di *"Thaumetopoea pityocampa"* (Processionaria del pino);

TENUTO CONTO che:

- il D. M. 30 ottobre 2007 è stato abrogato con D. M. 6 dicembre 2021 art. 1 lett. i), nell'ambito dell'abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali;
- stante tale abrogazione, pur venendo meno la necessità di intervenire dal punto di vista fitosanitario, allo stato attuale persiste la potenziale pericolosità per la salute umana e degli animali domestici, qualora le infestazioni da *"Thaumetopoea pityocampa"* (Processionaria del pino) siano in prossimità di aree abitate;
- A seguito di tale abrogazione, la lotta alla processionaria del pino nel territorio nazionale è obbligatoria solo dove c'è un'ordinanza comunale o dove lo prevede il regolamento del verde che prescrive la gestione di questa avversità. I Comuni possono quindi emanare specifiche ordinanze atte a limitare la diffusione dell'insetto e a contenere i possibili danni per la salute di persone e animali. Il provvedimento è rivolto ai proprietari di aree verdi e boschive e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale;

RILEVATO che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate dalle infestazioni, oltre che sugli animali da affezione, in quanto i peli presenti sul corpo delle larve sono fortemente urticanti al contatto tanto della cute, delle mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie;

RISCONTRATO che, in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si possono registrare reazioni epidermiche, allergiche ed infiammatorie, che assumono particolare gravità nei soggetti sensibili o in caso di inalazione massiva;

VALUTATA che la possibilità di offesa per persone e animali è oggettiva e reale;

TENUTO CONTO

- della necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari, amministratori dei condomini e conduttori di aree verdi e forestali) al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;
- che sul sito istituzionale del Comune di Granarolo dell'Emilia è stata fatta opportuna informazione in merito alla tematica oggetto di questa ordinanza;

RITENUTO pertanto necessario provvedere, stante quanto suddetto, in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi, a tutela della salute pubblica dei cittadini, delle essenze arboree e degli animali presenti sul territorio comunale;

Viste le seguenti norme:

- la Legge n° 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- gli artt. 7-bis e 50, comma 4, del Dlgs n 267/2000 e ss. mm. ii.;
- la Legge n 689/1981 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATI

- Il REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE, SANITA' PUBBLICA E VETERINARIA approvato con Del CC 111/22 del 1998 e modificato con Delibera CC 87/28 del 2001 e s.m.i;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2051 del 03/12/2018 "NUOVE LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER LE AUTORITA' COMPETENTI E PER GLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI IN MATERIA DI IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI. AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 541 DEL 18 APRILE 2016.";

ORDINA

1. Di effettuare durante il periodo invernale - inizio primaverile, e comunque nel periodo compreso tra il 1 dicembre ed il 30 aprile, tutte le opportune verifiche ed ispezioni visive sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza al fine di accertare la presenza di nidi di processionaria del pino. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle seguenti specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto:

- Pino nero (Pinus nigra),
- Pino silvestre (Pinus silvestris),
- Pino domestico (Pinus Pinea),
- Pino marittimo (Pinus pinaster),
- Varie specie di Cedro (Cedrus spp.);

di intervenire immediatamente ed obbligatoriamente qualora si riscontrasse la presenza di nidi di processionaria del pino mediante la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve, rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate;

fatto salvo l'obbligo di asportazione dei nidi come sopra prescritto, di mettere in atto, secondo necessità e rivolgendosi a ditte specializzate, adeguate tecniche di profilassi (es trattamenti microbiologici, endoterapici) o mezzi di completamento (es. cattura massale condotta con trappole a feromoni);

di effettuare trattamenti con prodotti chimici solo se interventi di altra natura messi in atto non dovessero risultare efficaci. In tal caso gli interessati dovranno avvalersi esclusivamente di ditte specializzate che dovranno attuare gli interventi in modalità esclusivamente endoterapica.

Ai sensi del punto A3 della D.G.R. n°2051/2018 le ditte che effettueranno l'intervento dovranno trasmettere al Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL (dsp@pec.ausl.bologna.it; segreteria.direzione.dsp@ausl.bologna.it), ed in copia il Comune di Granarolo dell'Emilia (comune.granarolodellemilia@cert.provincia.bo.it), almeno 10 giorni prima del trattamento, preventiva notifica degli interventi di disinfestazione da effettuare specificando i seguenti elementi:

- luogo in cui si effettua il trattamento;
- data del trattamento ed orario di inizio;
- sostanza attiva utilizzata;
- nome commerciale del formulario e relativa scheda di sicurezza;
- nominativi del personale impiegato nell'utilizzo e distribuzione del prodotto fitosanitario e relativa documentazione che attesti il possesso del titolo abilitante all'impiego;
- modalità di trattamento adottate;
- caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate e documentazione relativa ai controlli funzionali periodici/taratura e manutenzione obbligatoria in corso di validità;
- nominativo del responsabile del trattamento/responsabile di cantiere.

2. Ai proprietari o conduttori di aree forestali (rimboschimenti, boschi misti):

a. di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del pino;

b. qualora riscontrasse una presenza rilevante di nidi di Processionaria, i soggetti interessati, come sopra indicati, dovranno immediatamente notificare la loro presenza al Servizio Fitosanitario Regionale, il quale prescriverà le modalità di intervento più opportune;

AVVISA

che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;

1. che è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuto a circuito comunale;

si ricorda a tale proposito che la pericolosità riguarda i lavoratori del ciclo del rifiuto che potrebbero venire a contatto inconsapevolmente con i peli urticanti, durante le fasi di trattamento dello stesso;

2. che vanno rimossi il più velocemente possibile i nidi abbandonati dalle larve, anche se vuoti, in quanto per l'azione degli agenti atmosferici questi potrebbero degradarsi diffondendo su un area più grande i peli urticanti di cui sono pieni;

3. che, nel caso in cui si trovassero delle larve vagare nell'ambiente, indicativamente nel periodo primaverile, è fatto divieto di avvicinarsi alle stesse, al fine di evitare che il contatto con i peli urticanti possa creare rischi sanitari alle persone o agli animali;

4. che il presente atto ha validità fino al 30 aprile 2026, salvo diverse disposizioni, ed entra in vigore dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

DISPONE

che, in caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente atto, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs n° 267/2000, sia applicata la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per ciascuna pianta infestata;

INVITA

la cittadinanza a segnalare tempestivamente la presenza di nidi di processionaria presso piante di parchi ed aree pubbliche utilizzando Lo strumento di segnalazione interattiva Comunichiamo (https://me.comuni-chiamo.com/@granarolodellemilia).